

DIRITTO SOCIETARIO

Sulla responsabilità amministrativa da reato delle società unipersonali

di Lucia Recchioni

Special Event

LO SVOLGIMENTO PRATICO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

Con la **sentenza n. 45100**, depositata ieri, **6 dicembre**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sull'applicabilità della disciplina in materia di **responsabilità amministrativa degli enti** alle **società unipersonali**.

Il caso riguarda tre Srl ritenute, dal Giudice per le indagini preliminari, gravemente indiziate degli **illeciti previsti dagli articoli 21-25 D.Lgs. 231/2007**, in relazione al **reato presupposto di corruzione propria**, attribuito ad un apicale che avrebbe **corrotto l'assessore di un comune**.

Le società erano **unipersonali e gestite dall'unico socio**; proprio per questo motivo il Tribunale aveva **escluso l'applicabilità delle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti**, non costituendo le stesse **soggetti autonomi** rispetto alla persona fisica.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto necessario ricordare che, nella delega conferita dall'articolo 11, commi 1-2, L. 300/2000 e nelle **convenzioni internazionali che tale legge ha ratificato**, la **responsabilità è riferita all'ente**, ovvero al **soggetto diverso dalla persona fisica che ha commesso il reato presupposto**.

Con la **sentenza n. 218/2014** la Corte Costituzionale aveva evidenziato che l'**illecito** ascrivibile all'**ente** **non può essere identificato con il reato commesso dalla persona fisica**, in quanto quest'ultimo costituisce soltanto **uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente**; per tale motivo **l'ente e l'autore del reato non possono essere qualificati coimputati**.

Mutuando le parole della **Corte di Cassazione**, quindi, l'**illecito dell'ente non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, ma semplicemente lo presuppone**; l'**illecito amministrativo non coincide con il reato**, ma è qualcosa di diverso, che lo ricomprende

(Cassazione, n. 2251/2010).

Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è soffermata sulla **corretta interpretazione dell'articolo 1 D.Lgs. 231/2001**, con il quale vengono definiti i **soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni** in materia di responsabilità amministrativa degli enti; i dubbi, più precisamente, ruotano intorno all'**approccio, formale o sostanziale**, con il quale si rende necessario applicare la **norma**. Tutti i **soggetti formalmente richiamati dalla norma sono sottoposti alle previsioni del D.Lgs. 231/2001**, oppure è necessario **verificare**, attraverso un accertamento fattuale, se il **soggetto può essere considerato un autonomo centro di imputazione** dei rapporti giuridici rispetto alla persona fisica autrice del reato?

Con riferimento alla problematica in esame non può essere ignorato come la **società unipersonale**, nonostante l'estrema semplificazione della sua struttura, resti **sempre un soggetto giuridico autonomo** e distinto dalla persona fisica del socio unico, con un proprio patrimonio.

La Corte di Cassazione, quindi, ha correttamente rilevato che, in questi casi, **“deve essere conciliata l'esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, cioè, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata, costituendo una società unipersonale a responsabilità limitata, ma, al tempo stesso, eviti l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, sostenendo di essere una impresa individuale”**.

Il rischio è quello di vedere create **persone giuridiche di ridottissime dimensioni** al solo scopo di **frammentare i rischi economici e normativi**.

La Corte di Cassazione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ha concluso dunque evidenziando **l'esigenza di un accertamento in concreto** *“del se, in presenza di una società unipersonale a responsabilità limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilità dell'ente; un accertamento che non è indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioè alle dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della società, quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell'ente da quello della persona fisica che lo governa, e, dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell'ente - di fatto inesigibile - disgiunta da quello dell'unico socio”*.

Si tratta, quindi, di una **verifica complessa**, che richiede un'attenta analisi dell'organizzazione della società, delle **attività concretamente poste in essere**, delle **dimensioni** dell'impresa, dei **rapporti tra socio unico e società**, dell'esistenza di un **interesse sociale e del suo effettivo perseguitamento**.